

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### **presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 34 della Legge tributaria "Deduzioni sociali solo per figli in Svizzera"**

del 7 maggio 2018

Si propone di limitare le deduzioni sociali ai soli figli residenti in Svizzera. Tale misura è tesa a tener conto del differente costo della vita tra contribuenti residenti in Svizzera e fuori dal territorio nazionale, oltre che ad aumentare il gettito d'imposta per compensare parte della perdita di gettito causata dalle altre misure proposte con le iniziative parlamentari elaborate presentate parallelamente alla presente.

La proposta è stata formulata il 27 settembre 2016 da Samuele Vorpe del Centro di competenze tributarie della SUPSI nella rubrica "Economando" del Giornale del Popolo. Essa allinea la sistematica della lettera a) dell'art. 34 LT con la lett. b) dello stesso.

In assenza di statistiche dettagliate, non è qui possibile stimare l'impatto finanziario della misura.

Paolo Pamini  
Celio - Filippini - Frapolli - Galeazzi - Guscio -  
Morisoli - Pinoja - Seitz - Terraneo

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Art. 34**

<sup>1</sup>Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio **residente in Svizzera** minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi, una deduzione per sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);
- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

<sup>2</sup>Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 1: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 21'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'articolo 35 capoverso 2: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 27'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

<sup>3</sup>Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell'assoggettamento.

<sup>4</sup>In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.

<sup>5</sup>In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.